

## Art. 11.

La facoltà di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1907, n. 270, di estendere agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, istitutiva della Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dagli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-1917.

La facoltà di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144, e 28 aprile 1907, n. 220, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-1913.

(È approvata).

## Art. 12.

Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facoltà, non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, è concesso il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrono ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.

A tale effetto, come premio di riscatto il sanitario deve assoggettarsi al pagamento entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con le quote mutue e gli interessi composti.

Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, e si avvalgano della facoltà concessa con la prima parte del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione

risultante dalla chiusura del conto individuale non potrà mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella B annessa alla detta legge, in base all'età del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purchè in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

CELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI. Due sole parole per compiere un dovere di gratitudine, a nome dei sanitari e specialmente dei medici anziani; dovere di gratitudine che va anzitutto al mio carissimo amico personale onorevole Carcano, il quale da ministro del tesoro accolse benignamente una mia proposta; si estende all'onorevole Salandra il quale la completò in questo disegno di legge; e infine giunge all'onorevole Tedesco il quale, sebbene testè abbia dichiarato di avere stretti i cordoni della borsa, pure lo ha mantenuto e lo mantiene in misura che credo sia per ora sufficiente ai bisogni più impellenti dei medici anziani.

È un ringraziamento io devo, sempre a nome della classe sanitaria, eziandio alla Commissione parlamentare, in specie all'onorevole Saporito che nel 1898 fu con noi un fondatore di questa Cassa pensioni su di una base così bene solida, che ha portato tutti quei benefici che noi qui non facciamo che estendere.

L'onorevole Saporito ricorda che egli e, in parte, anch'io fummo esposti nei primi tempi agli strali dei medici, i quali non sapevano apprezzare i benefici della nuova istituzione; ma la verità si è fatta strada; e con questo complemento, che ripeto, noi dobbiamo alla continuità di tre Ministeri successivi, possiamo esser lieti che la Cassa pensioni per i medici diventerà sempre più benefica. Ciò non toglie che col tempo non potranno e non dovranno chiedersi anche ulteriori perfezionamenti; e, come per la Cassa pensioni per i maestri elementari, noi siamo certi che si procederà sempre di bene in meglio.

Anzi, per finire, mi piace di rendere un tributo di meritatissima lode a quel modello di pubblica amministrazione che è la Cassa depositi e prestiti, a cui giustamente abbiamo fatto ora col disegno di legge testè approvato un trattamento non di favore, ma di giustizia. Ed è con questi vivi